

N. R.G. 18719/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Protezione Internazionale CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 18719/2016 promosso da:

██████████ nato in NIGERIA il ██████████ con il patrocinio dell'Avv. Federico Lera del Foro della Spezia, elettivamente domiciliato in Sarzana (SP) via 8 marzo n. 3 presso il difensore dell'Avv. Federico Lera
C.U.I.: ██████████ – rif. n. ██████████

RICORRENTE

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE

RESISTENTE

Il Giudice dott. Catia Tassone,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/02/2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso del 07/12/2016, ██████████, nato in NIGERIA il ██████████, ha impugnato il provvedimento emesso il 22/09/2016 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze e notificato il 08/11/2016, con il quale ha negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria, ritenendo veritiero quanto riferito ma non suscettibile di alcuna forma di tutela di protezione internazionale.

I fatti rappresentati dal ricorrente.

Il richiedente ha riferito di essere cittadino nigeriano nato e cresciuto a Orionwon e poi di essersi trasferito a 19 anni a Benin. Ha frequentato la scuola primaria e secondaria e a Benin ha lavorato in proprio come meccanico di moto e nel commercio di materiale edile. Ha affermato di appartenere al gruppo edo, di professare al religione cristiana e di non aver mai svolto attività politica. Ha riferito che la propria famiglia è composta dalla madre un fratello e due sorelle mentre il padre è morto. Nell'audizione in commissione ha spiegato che il padre era capo villaggio e si occupava di compravendita di terreni. In seguito a problemi di confine con il villaggio confinante è nato un conflitto nel quale il ricorrente è stato rapito, picchiato e ferito con il machete e minacciato di morte se non fosse andato il padre. Il richiedente è allora fuggito a Benin e la questione sembrava risolta, invece poi il padre è stato preso e durante un conflitto è morto. A quel punto il richiedente ha deciso di fuggire perché non si sentiva più al sicuro neppure a Benin perché lo cercavano. Ha lasciato il suo paese nel febbraio 2015. Il richiedente ha spiegato che il fratello minore si trova ad Abuja e che teme il ritorno nel suo paese perché non si sente al sicuro. Ha infine riferito di essere



stato circa 4 mesi in Libia dove la situazione era terribile e ha quindi deciso di imbarcarsi per raggiungere l'Europa.

Nel corso dell'interrogatorio libero in Tribunale il ricorrente ha riferito quanto segue.

D: ricorda quanto ha dichiarato in sede di audizione in Commissione Territoriale e, nel caso, conferma quanto ha dichiarato in quella sede?

R: Sì, confermo i miei dati anagrafici riportati sul verbale di audizione e ricordo quanto ho dichiarato e lo confermo vorrei però dire che ci sono delle cose che avevo riferito alla Commissione e che non sono state scritte. Prima di tutto voglio chiarire che sono nato a Benin City e non in Orionwon come hanno scritto in Commissione perché quello è il nome di una strada di Benin. Precisamente sono nato e vissuto in un villaggio vicino a Benin City che si chiama Abaigba e dista circa 15 minuti a piedi da Benin City. Mio padre era stato eletto capo villaggio (chairman) ed era iniziato un contenzioso su un terreno che si trovava al confine con il villaggio che confinava con il nostro. Infatti questo terreno si trovava al centro e sia il nostro villaggio che l'altro ne rivendicava la proprietà. Poiché mio padre si era rifiutato di consegnare il terreno all'altro villaggio sono stato rapito, picchiato e ferito ad entrambe le gambe con un machete. A quel punto mio padre ha lasciato il terreno all'altro villaggio e mi ha fatto liberare. Questo è accaduto nel 2013. Nel 2015 le persone del villaggio volevano che mio padre lasciasse l'incarico che aveva come capo villaggio ma mio padre non ha accettato. Quindi queste persone hanno minacciato me e mio fratello che se mio padre non avesse lasciato l'incarico ci avrebbero fatto del male. Quindi mio fratello ed io siamo andati via dal villaggio e siamo andati a Benin City, però anche lì avevamo paura di restare perché era troppo vicino al nostro villaggio e avrebbero potuto trovarci. Quindi mentre mio fratello che è più piccolo di me ha deciso di andare a Lagos io invece sono andato in Libia e dopo che sono arrivato lì ho saputo che avevano ucciso mio padre. Voglio chiarire che le persone del villaggio volevano cambiare mio padre perché aveva lasciato il terreno all'altro villaggio. Il mandato come capo villaggio durava circa 15 anni se non ricordo male. Il terreno inizialmente apparteneva al mio villaggio però poiché era molto ambito per realizzare il business delle costruzioni si era scatenato questo contenzioso.

D: Quanto tempo è durata la sua permanenza in Libia?

R: Sono rimasto in Libia circa tre mesi

D: Può indicare quali siano i suoi timori nel caso dovesse tornare nel suo paese di origine?

R: Penso che se tornassi ora nel mio villaggio potrei essere ucciso.

D: Quali scuole ha frequentato nel suo paese?

R: Ho frequentato al scuole fino alle scuole secondarie

D: Può descrivere brevemente la sua vita da quando è giunto in Italia?

R: Vivo ad Aulla nel centro di accoglienza. Frequento la scuola di italiano tre volte a settimana e mi occupo della pulizia della casa dove vivo, inoltre abbiamo i turni di cucina con gli altri ragazzi che vivono con me (siamo 14). Inoltre gioco a pallone. Il ricorrente esibisce l'attestato di frequenza della scuola che il difensore si riserva di produrre in pct.

A fronte dei fatti come sopra rappresentati, il ricorrente ha avanzato la domanda di protezione sussidiaria e, in via gradata il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.



Il PM ha depositato il certificato penale e dei carichi pendenti del ricorrente, entrambi nulli, l'informativa della competente Questura priva di rilievi e il parere scritto nel quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La valutazione sulla credibilità del richiedente

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs. n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n. 25/2008; Cass. N. 8282 del 2013; vedi da ultimo, Cass. 18130/2017).

La regola di giudizio applicabile ai procedimenti di protezione internazionale può riassumersi "*in dubio pro actore*". Il dovere di cooperazione del giudice si collega alla necessità di fornire quella tutela effettiva prevista dall'art. 6 e art. 13 CEDU, art. 47 Carta di Nizza, necessità ribadita, per la materia della protezione internazionale, dall'art. 46, par. 1 della direttiva 2013/32/UE.

Le fonti normative da cui si ricava il principio sopra enunciato sono il D. Lgs. 25/2008 (art. 8 comma 2), il D.P.R. 21/2015 (art. 6 comma 3), D. Lgs 251/2007 (art. 3 comma 3 lett. A e C) in relazione alle modalità di svolgimento dell'esame del richiedente, all'esame della eventuale documentazione presentata, all'esame di tutti i fatti pertinenti in relazione al paese di origine al momento della decisione.

Nel D. Lgs 251/2007 vi è poi l'art. 3 comma 5 nel quale è previsto che, nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità.

Nello specifico, le circostanze affermate dal richiedente, prive di riscontri probatori, sono considerate veritiere quando:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo, o sincero sforzo, secondo la dizione del legislatore dell'Unione europea- art. 4, par. 5, lett. a), dir. 2011/95/UE del 13.12.2011 - per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale.

Quando le dichiarazioni appaiono attendibili, secondo i sopra enunciati principi, il Giudice deve svolgere un ruolo istruttorio integrativo, ad esempio, acquisendo "*anche d'ufficio le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente*" per integrare il quadro probatorio prospettato dal medesimo (art. 27, comma 1 bis D. Lgs. 25/2008).

Le dichiarazioni del ricorrente sono degne di credibilità, appaiono verosimili e congrue con i dati di conoscenza della situazione nigeriana rinvenibili dalle COI e dagli altri siti istituzionali italiani ed internazionali. Già la Commissione aveva ritenuto credibile il narrato del richiedente, che con sincerità ha riferito dei fraintendimenti e ha precisato la sua storia, spiegando che la sua fuga è stata determinata dalla paura, tutt'ora persistente, di essere ucciso in caso di rientro nel villaggio di Benin City da dove proviene.



Sul riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Il ricorrente non ha avanzato la domanda volta ad ottenere lo status di rifugiato.

Ad ogni modo occorre ricordare che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con L. 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n. 291).

Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal d.lgs. 19.11.2007 n. 251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

La vicenda narrata non è quindi, riconducibile alla citata Convenzione di Ginevra, atteso che quanto riferito non integra alcuna delle fattispecie ivi previste non ravvisandosi persecuzioni in capo al ricorrente come descritte dalla norma.

Sul riconoscimento dello *status* di protezione sussidiaria.

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) del d. lgs. 251/2007 lo *status* di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del d. lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese.

Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria. La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.

Nel caso di specie sussistono gli estremi per la concessione della protezione sussidiaria ex



art. 14 lett. b) d.lgs. 251/2007, perché in caso di rientro in patria, il ricorrente verrebbe esposto ad un rischio di danno grave alla sua persona determinato dal rischio di essere sottoposto ad un trattamento inumano e degradante e anche dalla possibilità di essere ucciso dagli oppositori del padre, considerato quanto accaduto in ordine alla cessione del terreno all'altro villaggio e alla circostanza che già il padre è stato per questo ucciso.

Nella protezione sussidiaria, d'altronde, la persecuzione non deve avere i caratteri rigorosi richiesti per ottenere la protezione del rifugio politico (Cass. n. 6503 del 20.3.2014)

Il fatto che la persecuzione derivi da agenti privati integra infatti l'ipotesi di cui all'art. 5, d.lgs. n. 251/2007, secondo cui agenti del "danno grave" possono essere anche soggetti privati, in assenza di un'autorità statale che impedisca comportamenti dannosi, come nel caso di specie (v. da ultimo, Cass. n. 16356/2017; 17193/2017; Trib. Firenze, 14.11.2017, rg. n. 1350).

Infatti vista la situazione della Nigeria di cui si dirà di seguito, può ritenersi che le autorità nigeriane non siano in grado di offrire protezione al richiedente rispetto agli abusi e alle violenze poste in essere in virtù dell'organizzazione ancora tribale, presente in gran parte del territorio.

Sussistono, inoltre, anche i requisiti per la concessione della protezione sussidiaria sub c) dell'art. 14 c.1 D. Lgs. 251/2007.

Sul punto giova richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE a sua volta menzionata dalla Corte di Cassazione, secondo la quale *"in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente"* (cfr. Cass. ordinanza n. 16202/15).

Può dirsi infatti acclarata la provenienza del ricorrente dalla Nigeria, stato che, attualmente, può ritenersi attinto da violenza indiscriminata per una situazione di conflitto interno generalizzato che costituisce minaccia grave ed individuale per i suoi cittadini, ivi compreso il richiedente nel caso in cui dovesse essere disposto il suo respingimento.

Sul punto ci si riporta alla diversificata giurisprudenza di merito che, alla luce delle ultime informative sulla Nigeria, ha esteso l'applicabilità della tutela sopradetta dai cittadini provenienti dalle zone in cui imperversa la formazione terroristica di Boko Haram a tutto il territorio della Nigeria (cfr. sent. Trib. Palermo 17.08.2018, Trib. L'Aquila 14.08.2018, Trib. Venezia 17.04.2018, Trib. L'Aquila 17.01.2018)

Il giudice è infatti tenuto a verificare il presupposto di cui all'art. 14, lett. c) cit., che, secondo quanto statuito dalla Corte di giustizia nella pronuncia n. 172/2009 (Elgafaji), non è subordinato alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico, a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, da una "minaccia grave e individuale". Infatti l'esistenza di siffatta minaccia può essere considerata provata, in via eccezionale, quando la violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato raggiunga un livello così elevato da far ritenere fondati motivi che un civile rientrato nel paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (sul punto cfr. Corte di Cassazione, n. 9427 del 17 aprile 2018).



Sulla base della documentazione ricavabile dalle COI e dalle notizie rinvenibili da fonti istituzionali, anche terze, la situazione in Nigeria appare in peggioramento sia quanto alla situazione socio-politica, sia quanto all'incapacità degli apparati statali di far fronte ai conflitti armati interni configurandosi perciò l'assoluta carenza, in Nigeria, di condizioni minime di sicurezza per i suoi cittadini.

Dalla articolata lettura delle informazioni sullo stato nigeriano ricavabili da <https://www.ecoi.net/en/countries/nigeria/> emerge un quadro grave e desolante della situazione che attraversa tutto il paese da nord a sud, sia in ordine alla diffusione di conflitti armati fuori controllo (si veda ad esempio *Relazione sull'escalation nel numero di attacchi in conflitto pastorale dall'inizio di dicembre 2017*), sia in relazione al rispetto dei diritti umani e delle libertà religiose, sia, ancora, alle problematiche relative alla tratta di esseri umani.

Come riportato in <https://www.ecoi.net/en/document/1425076.html> nel rapporto 2017/18 di Amnesty International sullo stato dei diritti umani *"Il gruppo armato Boko Haram ha continuato a compiere attacchi, provocando centinaia di morti. Sono continuate i resoconti di esecuzioni extragiudiziali, sparizioni forzate e torture e altri maltrattamenti, che in alcuni casi hanno portato alla morte in custodia. Le condizioni nelle condizioni di detenzione militare erano dure. Violenza comunale avvenuta in tutto il paese. Migliaia di persone sono state sfrattate con la forza dalle loro case.*

Conflitto armato Boko Haram

Boko Haram ha effettuato almeno 65 attacchi provocando 411 morti civili e ha rapito almeno 73 persone. Sedici donne, tra cui 10 poliziotte, sono state rapite a giugno quando Boko Haram ha teso un agguato a un convoglio scortato dall'esercito sulla strada Maiduguri-Dambo. A luglio, Boko Haram ha teso un'imboscata a un gruppo di cercatori d'olio in un villaggio di Magumeri. Tre operai del settore petrolifero sono stati rapiti e almeno altre 40 persone sono state uccise, inclusi soldati e membri della Joint Task Force civile. Il 6 maggio, 82 studentesse Chibok, rapite nel 2014, sono state rilasciate dai combattenti di Boko Haram in un accordo di scambio; 113 ragazze sono rimaste in cattività. A novembre, sei contadini del villaggio di Dimga a Mafa sono stati rapiti e decapitati."

Infine di certo interesse quanto all'evoluzione dell'organizzazione di Boko Haram è il Rapporto sull'evoluzione e scissione di Boko Haram e modalità operative dei gruppi (modelli di attacco, reclutamento e finanziamento) (Parte 1 in uno studio in 2 parti sulle organizzazioni estremiste violente che operano nella regione del Lago Ciad) del 6 luglio 2018 da ISS-Institute for Security Studies (Autore) , pubblicato da ReliefWeb

Va poi evidenziato quanto riportato sul sito:

<https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfa/raappresentanze-e-consigli-di-viaggio/nigeria/consigli-viaggio-nigeria.html> in ordine ai consigli di viaggio della Confederazione svizzera: *"Valutazione sommaria. A chi intraprende viaggi in Nigeria si raccomanda di fare molta attenzione alla sicurezza personale. Si consiglia di intraprendere un viaggio solo se accompagnati da una persona di fiducia pratica del posto. Si sconsigliano i viaggi in certe regioni del Paese. In Nigeria possono in ogni momento scoppiare conflitti locali di natura politica, sociale o religiosa. Degli scontri violenti tra etnie o tra dimostranti e forze dell'ordine hanno luogo. Queste manifestazioni reclamano spesso morti e feriti. Il tasso di criminalità è particolarmente elevato nelle agglomerazioni urbane. Il rischio di atti terroristici esiste in tutto il paese. In diversi stati federale, attentati dinamitardi e scontri armati tra le forze di sicurezza e terroristi o altri gruppi armati, causano ripetutamente numerose vittime. In particolare nel nord del paese nel Middle Belt (compreso Abuja), sono sempre più frequenti gli attacchi compiuti da attentatori suicidi. Gli obiettivi più probabili del terrorismo sono gli edifici pubblici e le zone turistiche nonché tutti i luoghi in cui si riuniscono molte persone, ad esempio mercati, centri commerciali, trasporti pubblici (autobus, treni, aeroporti), impianti sportivi, spazi in cui si svolgono eventi culturali, luoghi di culto, locali notturni, hotel che hanno una clientela internazionale, noti ristoranti. In tutto il Paese sussiste il rischio di sequestri a scopo politico o criminale. Nella valle del Delta, sequestri a scopo di estorsione sono particolarmente frequenti. Tali sequestri avvengono anche nel nord del Paese. Prestare anche attenzione alla rubrica terrorismo e sequestri. Si raccomanda di informarsi tramite i media prima e durante il viaggio sull'evoluzione della sicurezza. Evitare dimostrazioni e assembramenti, poiché possono degenerare rapidamente e senza apparente motivo. (...)"*



Ancora quanto ai pericoli locali specifici è riportato:

“Per quanto riguarda la descrizione delle zone a rischio, le indicazioni fornite sono approssimative; i pericoli non possono essere circoscritti esattamente a una precisa regione. Regione del Delta: Nelle regioni petrolifere vi sono spesso disordini e sequestri di persona. Esempi:

In ottobre 2017 4 missionari britannici sono stati sequestrati nella regione del Delta; uno di questi è stato ucciso.

In ottobre 2017 un prete di nazionalità italiana è stato sequestrato a Edo State

Il 22 giugno 2016 cinque persone di nazionalità straniera e due persone locali sono state sequestrate a Calabar (Cross River).

A Port Harcourt, capitale dello Stato di Rivers, avvengono inoltre sempre più scontri a mano armata. Sono sconsigliati i viaggi negli stati di Abia, Rivers, Delta, Bayelsa, Ebonyi, Akwa Ibom, Cross River, Imo, Anambra e Edo.

Metà settentrionale del Paese: Vari stati federali del Nord sono spesso teatro di violenti scontri che hanno già causato migliaia di morti. Avvengono regolarmente attentati dinamitardi e attacchi armati da parte di gruppi terroristici; questi provocano numerosi morti e feriti. Laddove esercitano ancora il controllo, le forze di sicurezza hanno rafforzato in modo massiccio la loro presenza.

Soprattutto negli stati Borno, Adamawa, Yobé e nelle regioni circostanti, il rischio di sequestro per i nazionali e per gli stranieri è molto alto. Esempi:

In gennaio 2018, due cittadini canadesi e due americani sono stati sequestrati nello stato di Kaduna

In dicembre 2017 quattro cittadini cinesi sono stati sequestrati a Ondo

In giugno 2017, un ingegnere cinese è stato sequestrato vicino a Okpella

In luglio 2014, il direttore tedesco di una scuola tecnica è stato sequestrato nello stato di Adamawa

In aprile 2014, 200 scolari sono state sequestrate dal loro collegio nello Stato di Borno

In febbraio 2013, a Jama'are (Stato di Bauchi) sono stati sequestrati sette impiegati stranieri di un'impresa di costruzioni di strade.

I viaggi negli stati di Kaduna, Sokoto, Katsina, Kano, Bauchi, Gombe, Adamawa, Borno e Yobe sono sconsigliati. Anche viaggi negli altri stati della metà settentrionale del Paese dovrebbero essere intrapresi solo per motivi imperativi ed è raccomandata la massima prudenza. Si sconsigliano i viaggi turistici e tutti gli altri viaggi non urgenti

Abuja (Federal Capital Territory): Anche nella capitale federale Abuja attacchi terroristici hanno provocato morti e feriti. Sono stati colpiti tra l'altro un mercato del pesce molto frequentato, il quartier generale della polizia e la sede principale dell'ONU, stazioni e fermate dell'autobus in un quartiere periferico. Nel giugno del 2014 un attentato al complesso commerciale Emab Plaza frequentato anche da stranieri ha provocato venti morti. Nell'ottobre del 2015 molte persone hanno perso la vita durante un attacco a un mercato e a una stazione di polizia. Ulteriori attentati non possono essere esclusi. Si raccomanda particolare prudenza.

Plateau State, Nasarawa e Kogi: Gli attentati e scontri tra cristiani e musulmani causano di continuo molti morti e feriti. Avvengono scontri armati locali tra la popolazione stanziata e i gruppi nomadi di passaggio. Gli atti di violenza sono l'espressione delle tensioni latenti. Sussiste il rischio di nuovi scontri violenti. Il 20 maggio 2014 più di duecento persone sono state uccise e molte altre ferite in un doppio attentato in un mercato molto affollato nella città di Jos. Nello stato di Kogi sussiste inoltre un elevato rischio di sequestri. In ottobre 2017, per esempio, è stato sequestrato un cittadino portoghese, collaboratore di una ditta di costruzioni. Si sconsigliano i viaggi negli Stati federali di Plateau, Nasarawa e Kogi.

Anche negli stati non specificamente menzionati sopra, è consigliata la massima prudenza. Viaggiare di preferenza in aeroplano e farsi accompagnare da una persona del luogo esperta e fidata.”

Sulla criminalità il sito della Confederazione svizzera riporta: “Il tasso di criminalità è elevato in tutto il Paese. Vi è il rischio di rapimenti con richiesta di riscatto. Assai frequenti sono brutali rapine a mano armata (in strada e nelle case), stupri, truffe, furti d'auto e di altro tipo. I furti accadono anche negli alberghi e nei ristoranti. Il rischio sussiste soprattutto nelle regioni eccentriche dove i criminali si spacciano per agenti delle forze dell'ordine, a volte indossando anche la divisa. In queste circostanze si raccomanda la massima prudenza. Si raccomanda inoltre di osservare le seguenti misure precauzionali:

farsi venire assolutamente a prendere all'aeroporto e accompagnare all'albergo o in viaggio da una persona di fiducia che conosca bene i luoghi. Ciò vale soprattutto a Lagos, ma non solo, dove soggiornano dei dubbiosi prestatori di servizio.

poiché sulle strade di campagna vi è pericolo di aggressioni, si raccomanda di attraversare il Paese solo in gruppi di veicoli. I viaggi notturni sono da evitare;

non indossare oggetti di valore (orologi, gioielli);



se proprio necessario, utilizzare con molta prudenza la carta di credito; gli abusi sono assai diffusi soprattutto nei piccoli negozi.

evitare se possibile di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici (ferrovia, autobus, taxi); evitare se possibile di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici (ferrovia, autobus, taxi);

non opporre resistenza alle aggressioni, poiché vi è una forte predisposizione alla violenza.

Si raccomanda attenzione nei contatti via Internet. Può succedere che alcuni criminali, con il pretesto di instaurare un'amicizia o una relazione d'affari, attirino persone nel Paese per poi minacciarle o addirittura rapirle a scopo di estorsione.

Nelle acque e nei porti nigeriani atti di pirateria vengono compiuti spesso."

Anche nel sito italiano del Ministero degli Affari Esteri nella sezione dedicata a viaggiare sicuri, aggiornato al 13.08.2018 è riportato quanto segue: *"Sicurezza • Indicazioni generali, ordine pubblico, criminalità In considerazione dell'attuale precaria situazione di sicurezza in Nigeria si raccomanda di limitare allo stretto necessario i viaggi nel Paese e si sconsigliano assolutamente i viaggi nel nord-est (Stati del Borno, Yobe e Adamawa) a causa della attività del gruppo terroristico di Boko Haram. Il rischio di sequestri di persona con finalità terroristiche o a scopo estorsivo, anche alla luce della gravissima crisi economica in atto, è alto in tutto il Paese. Si registra un significativo incremento delle attività criminali e di sequestro in coincidenza con le principali festività. Per fronteggiare tali violenze le autorità nigeriane sono in taluni casi costrette a decretare lo stato di emergenza nelle aree interessate con conseguenti maggiori controlli di sicurezza e probabili limitazioni ai movimenti di cose e persone, le cui modalità possono variare di zona in zona. La polizia nigeriana ha segnalato l'incremento di violenze legate a rituali sacrificali di tipo magico e tradizionale. Si La polizia nigeriana ha segnalato l'incremento di violenze legate a rituali sacrificali di tipo magico e tradizionale. Si raccomanda la massima circospezione verso queste pratiche, prendendo immediatamente le distanze da persone che ad ogni titolo siano ritenute ad esse vicine. La polizia ha riportato la notizia di uccisioni sacrificali negli Stati di Abia, Anannbra, Kaduna, Kogi, Kwara, Lagos e Ogun. • Rischio terrorismo Le Autorità nigeriane hanno reso noto che Boko Haram, i cui attacchi terroristici sono oggi concentrati nel nord-est del Paese, starebbe pianificando di allargare le proprie azioni all'intero Paese, compresa la capitale e la città di Lagos, inclusa la zona del porto, in risposta ai più recenti successi militari ottenuti dall'esercito nigeriano che sta costringendo Boko Haram a ripiegare al di fuori dei tradizionali territori di confronto. Sebbene i maggiori attacchi terroristici si siano verificati negli Stati di Borno, Yobe, Adamawa e Gombe States, recenti gravi attentati con attacchi-bomba suicidi si sono registrati anche nelle città di Jos (Plateau State), Kano (Kano State) e Zaria (Stato di Kaduna). Altri maggiori attentati si sono registrati a Kaduna, Jos, Bauchi, Abuja e Gombe, Kuje e Nyanya. Nelle valutazioni delle autorità nigeriane, gli attacchi terroristici possono avvenire ovunque, e Abuja e i maggiori centri urbani rappresentano un bersaglio privilegiato. Per quanto riguarda gli obiettivi, le Autorità locali mantengono alto il livello di allerta per possibili attentati contro gli hotel maggiormente frequentati da stranieri e in particolare da occidentali, anche nella Capitale. Supermercati, centri commerciali, principali snodi e mezzi di trasporto, così come in generale luoghi affollati, sono da considerare come potenzialmente esposti. In passato, attentati hanno colpito luoghi di culto, mercati e stazioni degli autobus. Il rischio è considerato particolarmente elevato durante le festività – es. periodo del Ramadan, festività natalizie e di fine anno - e in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza del Paese (nel mese di ottobre di ogni anno)."*

Da ultimo il recentissimo documento sul sito www.ecoi.net intitolato *"Nigeria: situazione di sicurezza"* analizza i principali incidenti di sicurezza attuale nella parte settentrionale, centrale e meridionale della Nigeria consentendo di ritenere che lo stato di insicurezza si diffuso in tutto il paese, anche se con zone ove l'insicurezza è più o meno intensa, può ritenersi che la diffusione della violenza sia in Nigeria generalizzata e stratificata nei vari ambiti della popolazione ed in parte del tutto incontrollabile da parte delle Autorità (<https://www.ecoi.net/en/countries/nigeria/featured-topics/security-situation/>).

Infine, anche lo svolgimento delle ultime elezioni presidenziali, prima fissate per il 16 febbraio 2019 e poi rinviate all'ultimo momento al 23 febbraio 2019 che hanno riconfermato al potere il Presidente uscente, risultano gravemente inficiate da rischi di brogli elettorali e da gravi attentati avvenuti proprio durante lo svolgimento delle elezioni che avrebbero provocato 39 morti in tutto il paese (<https://www.ilpost.it/2019/02/27/presidente-nigeria-rieletto-risultati-elezioni/>).



Sulla base di tali informazioni può dirsi acclarata una situazione diffusa e generalizzata di violenza nel territorio nigeriano che costituisce una seria minaccia all'integrità del richiedente nel suo paese di origine dove i conflitti interni e locali sono tanto diffusi da non essere controllati e controllabili dagli apparati dello stato.

Ciò trova riscontro anche nella specifica vicenda del ricorrente che costretto dalle circostanze a misurarsi con situazioni di violenza e prevaricazioni anche molto gravi rispetto alle quali le istituzioni nigeriane non sembrano in grado di intervenire in alcun modo.

In tale contesto, sono senz'altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il rischio di "danno grave", al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti.

Inoltre, il concetto di "conflitto locale", di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile, nei termini tradizionali così come conosciuti nella storia europea, perché ricomprende, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi.

Allo stato attuale può ritenersi che la situazione nigeriana sia da considerarsi priva di ogni stabilità; da ciò discende la possibilità di ritenere sussistenti anche gli elementi caratterizzanti la lettera c) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007 con conseguente diritto, anche per tale motivo, alla protezione sussidiaria del ricorrente che, in caso di rientro nel suo paese di origine, correrebbe il pericolo per la propria incolumità personale e fisica derivante dalla perdurante situazione di violenza generalizzata in un contesto connotato dall'assenza delle minime condizioni di sicurezza che non appaiono garantite dalle istituzioni nazionali e locali.

A ciò, per completezza espositiva, deve aggiungersi che il ricorrente ha dichiarato di essere ben inserito nel centro di accoglienza che lo ospita e ha studiato l'italiano come da attestato che ha esibito nel corso dell'interrogatorio libero e che è stato poi prodotto in p.c.t.

Il riconoscimento della protezione sussidiaria rende superflua la disamina della richiesta avanzata in via ulteriormente subordinata.

Sulle spese di lite.

Alla luce della peculiarità della procedura e della materia trattata possono ritenersi sussistenti giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avviene seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002. Sul punto va dato atto che il ricorrente ha revocato il difensore che aveva provveduto al deposito del ricorso e con decorrenza dal 29/10/2018 è stato assistito da altro difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a [REDACTED], nato a NIGERIA, il [REDACTED] la protezione sussidiaria;
nulla sulle spese;



dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Firenze, nonché al Pubblico Ministero.

Firenze, 23 aprile 2019

Il Giudice
Catia Tassone

